



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 16/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE E REGIONALI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS). DIVIETI DI INGRESSO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA/O:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- **da ultimi**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all'art.3, comma 2 prevede: "*2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*"

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 23/03/2020 ad oggetto "**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sul territorio nazionale**";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020 ad oggetto "**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019... omissis - Proroga delle misure urgenti di prevenzione e del rischio di contagi di cui all'ordinanza n. 15/2020 e relativo chiarimento**";

VISTI:

- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- **gli artt. 50, comma 5**, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenendo la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare in ogni modo assembramenti di persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

CONSIDERATO, altresì che:

- **il contesto** particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio, connesse in particolare a:
 - **le ridotte** risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Anacapri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
 - **la presenza** sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
 - **le oggettive** difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;
- **con l'approssimarsi** delle festività pasquali c'è il rischio di numerosi sbarchi sull'Isola da parte di numerosissimi vacanzieri e proprietari di seconde case, ai quali, in osservanza delle vigenti disposizioni governative e regionali, è vietato accedere al nostro territorio comunale; infatti, neppure un residente sul nostro territorio che si trova in altro Comune può rientrare, salvo che per comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. Ai sensi della succitata ordinanza sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone per il tempo strettamente indispensabile, etc.;
- **ai sensi** della circolare del Ministero dell'interno n. 15.350/117 del 23/03/2020 "è fatto divieto a tutte alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privato dal Comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità ovvero per motivi di salute";
- **è necessario** chiarire e disciplinare le residuali ipotesi in cui si può sbarcare sull'Isola di Capri, diretti ad Anacapri, al fine di scongiurare la prevedibile massiccia presenza di vacanzieri e di proprietari di seconde case durante le festività pasquali con l'evidente pericolo di contagi sull'Isola;

ORDINA

- 1) **che per** tutti i motivi esposti in premessa, che si danno qui trascritti e riportati, con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020 **è vietato** a chiunque di entrare nel territorio del Comune di Anacapri, salvo che per comprovate e documentate esigenze lavorative, comprovati e documentati motivi di salute e per comprovati e documentati motivi di necessità ed urgenza;
- 2) **che, ai fini** di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità è obbligatorio che tutti i soggetti che rientrano nella suddetta casistica devono comunicare, almeno



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ventiquattrore prima dell'ingresso sul territorio del Comune di Anacapri, all'indirizzo urp@comunedianacapri.it tali motivi allegando la documentazione a supporto degli stessi; i suddetti soggetti dovranno poi obbligatoriamente essere muniti, per l'ingresso nel territorio di Anacapri, della conseguente autorizzazione comunale;

La presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate.

DISPONE

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia, nonché ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 495 c.p.;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Anacapri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento viene comunicato:

Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
Alla Capitaneria di Porto di Napoli
All'Ufficio circondariale marittimo
Alla Regione Campania
Alla Città Metropolitana di Napoli
Alla Unità di crisi regionale
Alle Compagnie di Navigazione

Anacapri, li 4 aprile 2020

Il Sindaco
f.to dr. Alessandro Scoppa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa